



## INDICE

PRESENTAZIONE.....	pag. 4
PREMESSA.....	pag. 5
<b>A. IMPIANTI MECCANICI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI</b>	
DEFINIZIONI.....	pag. 6
<b>1. - IMPIANTI TERMICI DI POTENZIALITA' INFERIORE A 35 kW.....</b>	<b>pag. 7</b>
1.1. - Nuovi impianti o ristrutturazione impianti.....	pag. 7
1.2. - Trasformazione da impianto centralizzato in impianti autonomi.....	pag. 8
1.3. - Sostituzione del generatore di calore.....	pag. 9
<b>2. - IMPIANTI TERMICI DI POTENZIALITA' SUPERIORE A 35 kW.....</b>	<b>pag. 10</b>
2.1. - Nuovi impianti o ristrutturazioni globali.....	pag. 10
2.2. - Sostituzione del generatore di calore.....	pag. 11
<b>3. - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA.....</b>	<b>pag. 13</b>
<b>4. - RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA.....</b>	<b>pag. 14</b>
4.1. - Previsioni specifiche nei casi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria.....	pag. 14
4.2. - Impianti fotovoltaici o solare termico.....	pag. 14
<b>5. - IMPIANTI A GAS METANO.....</b>	<b>pag. 15</b>
5.1. - Nuove derivazioni d'utenza.....	pag. 15
5.2. - Nuovi impianti condominiali di distribuzione.....	pag. 16
5.3. - Nuovi impianti interni di distribuzione del gas metano.....	pag. 16
<b>6. - CAMINI E CANNE FUMARIE.....</b>	<b>pag. 17</b>
6.1. - Nuove canne fumarie.....	pag. 17
6.2. - Risanamento a mezzo "intubamento".....	pag. 18
Scarico dei prodotti della combustione di impianti termici individuali - chiarimento.....	pag. 19
<b>7. - SERBATOI.....</b>	<b>pag. 20</b>
7.1. - Depositi di olio combustibile o gasolio.....	pag. 20
<b>8. - IMPIANTI IDRICO-SANITARI.....</b>	<b>pag. 20</b>
8.1. - Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie.....	pag. 20
<b>9. - IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO.....</b>	<b>pag. 21</b>
9.1. - Impianti di alimentazione di idranti, impianti di estinzione di tipo automatico e manuale .....	pag. 21
<b>B. IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI, IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA, STRADALE E PUBBLICITARIA.....</b>	<b>pag. 22</b>

PREMESSA.....	pag. 22
<b>10. - IMPIANTI ELETTRICI POSTI AL SERVIZIO DI EDIFICI.....</b>	<b>pag. 23</b>
Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.	pag. 23
10.1 - Installazione, trasformazione, ampliamento di impianti (di cui al comma 2 art.5) intesi come produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica.....	pag. 23
10.2 - Installazione, trasformazione, ampliamento di impianti (altri casi) .....	pag. 25
10.3 - Manutenzione straordinaria.....	pag. 26
10.4 - Manutenzione ordinaria.....	pag. 26
<b>11. - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE DI PORTE, CANCELLI E BARRIERE.</b>	<b>pag. 27</b>
11.1 - Installazione, trasformazione e ampliamento.....	pag. 27
11.2 - Manutenzione straordinaria.....	pag. 27
11.3 - Manutenzione ordinaria.....	pag. 28
<b>12. - IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI     ELETTRONICI IN GENERE.....</b>	<b>pag. 28</b>
12.1 - Installazione, trasformazione e ampliamento (di cui al comma 2 art. 5 ).....	pag. 28
12.2 - Installazione, trasformazione e ampliamento (altri casi).....	pag. 29
12.3 - Manutenzione straordinaria.....	pag. 30
12.4 - Manutenzione ordinaria.....	pag. 31
<b>13. - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PERSONE O DI COSE     PER MEZZO DI ASCENSORI, DI MONTACARICHI, DI SCALE     MOBILI E SIMILI.....</b>	<b>pag. 31</b>
13.1 - Installazione, trasformazione e ampliamento.....	pag. 31
13.2 - Manutenzione ordinaria e straordinaria.....	pag. 31
<b>14 - IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO.....</b>	<b>pag. 32</b>
14.1 - Installazione, trasformazione e ampliamento (di cui al comma 2 art. 5).....	pag. 32
14.2 - Installazione, trasformazione e ampliamento (altri casi).....	pag. 33
14.3 - Manutenzione straordinaria.....	pag. 34
14.4 - Manutenzione ordinaria.....	pag. 35
<b>15. - IMPIANTI TELEFONICI (FONIA E DATI) COLLEGATI     ALLA RETE PUBBLICA.....</b>	<b>pag. 35</b>
<b>16. - ILLUMINAZIONE ESTERNA, STRADALE E PUBBLICITARIA.....</b>	<b>pag. 35</b>
16.1 - Nuove installazioni, modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione, integrazione, rifacimento ampliamento di impianti ( di cui all'art.5 comma 1, lettera c).....	pag. 36
Compiti delle Regioni, delle Province e dei Comuni.....	pag. 37
16.2 - Nuove installazioni, modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione, integrazione, rifacimento ampliamento di impianti ( di cui all'art.6 comma 2) di modestà entità o temporanei.....	pag. 38
16.3 - Collocazione di insegne d'esercizio e/o sorgenti luminose in ottemperanza al codice della strada.....	pag. 39

## PRESENTAZIONE

*La presente “guida” ha come finalità quella di fornire delle indicazioni puntuali sui vari adempimenti nell’ambito di interventi sugli impianti tecnologici, raccogliendo le normative vigenti in materia impiantistica ed edilizio/urbanistica.*

*La guida è stata suddivisa in due sezioni; quella A riferita agli impianti meccanici al servizio degli edifici e quella B riferita agli impianti elettrici ed elettronici al servizio degli edifici, illuminazione esterna, stradale e pubblicitaria.*

*Per ogni tipologia di intervento sono riportati gli adempimenti previsti rispettivamente in tema di contenimento dei consumi energetici (L.10/91, D.P.R. 412/93 e s.m.i., D.Lgs. 192/05 e s.m.i.), sulla sicurezza degli impianti (D.M. 37/2008) e quelli urbanistico/edilizi (L.R. 19/2009) ed un richiamo alle norme di settore a cui fanno riferimento.*

*Le indicazioni contenute, nonché i riferimenti normativi riportati, possono non essere esaustivi in quanto le tematiche sono alquanto complesse e le circostanze ed i contesti vanno valutati di caso in caso con professionalità e serietà soprattutto nella circostanza di opere realizzate all’esterno e pertanto visibili da spazi pubblici e/o vie private o ricadenti in aree vincolate.*

## PREMESSA

Ai sensi della L.R. 19/2009 - Codice regionale dell'edilizia (articolo 16) tutti i seguenti interventi NON sono assoggettati a Denuncia di Inizio Attività :

- manutenzione ordinaria consistente nella realizzazione di opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti anche se comportino limitate modifiche volumetriche di cui all'art. 37 nel rispetto della L.R. 23/2005;
- l'installazione di impianti solari o fotovoltaici integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso;
- l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
- l'installazione di serbatoi di GPL, fino alla capacità di 13 metri cubi, nonché la realizzazione di impianti tecnologici e di climatizzazione pertinenziali a edifici o unità immobiliari, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle leggi di settore;
- la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti e che non alterino la sagoma dell'edificio;
- tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto.

Gli interventi su edifici esistenti volti alla realizzazione di canne fumarie e torrette da camino restano assoggettati a Denuncia di Inizio Attività (articolo 17).

- Nel caso di opere ricadenti in zone soggette al VINCOLO PAESAGGISTICO ai sensi della parte terza del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (ex Legge 1497/39), successivamente modificato ed integrato, in applicazione dell'articolo 146 del citato Decreto Legislativo e dell'articolo 58 della legge regionale 28 febbraio 2007, n. 5 e s.m.i. è necessaria la previa acquisizione dell' autorizzazione paesaggistica da richiedere tempestivamente al Servizio Edilizia Privata del Comune di Trieste.
- Fanno eccezione le opere per il raccordo degli utenti alle reti esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo e di posa delle condutture, fatte salve eventuali procedure di verifica d'interesse archeologico e purchè non riferiti alle piazze, vie, strade e agli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico di cui all'art. 10, comma 4, lettera g) del Codice.

- Nel caso di opere su immobili con VINCOLO MONUMENTALE ai sensi della parte seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (ex Legge 1089/39) è necessario il rilascio del nulla osta da parte della Soprintendenza ai B.A.A.P.P.S.A.D. - Per una puntuale definizione degli immobili vincolati è necessario rivolgersi direttamente alla Soprintendenza.

## A. IMPIANTI MECCANICI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI

### DEFINIZIONI

Si riportano le seguenti definizioni ai sensi dell'Allegato A del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. :

➤ **IMPIANTO TERMICO:** è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali : stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.

➤ **IMPIANTO TERMICO DI NUOVA INSTALLAZIONE:** è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico.

➤ **RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTO TERMICO:** è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.

➤ **SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE INDIVIDUALE:** è la rimozione del vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze.

## 1 - IMPIANTI TERMICI DI POTENZIALITÀ' INFERIORE AI 35 kW

### 1.1 - Nuovi impianti/ Ristrutturazione impianti

La realizzazione di nuovi impianti termici o la ristrutturazione degli stessi comporta i seguenti adempimenti legislativi:

- LEGGE 10/91 - D.P.R. 412/93 e s.m.i - D.Lgs. 192/05 e s.m.i.

Produzione della documentazione sul contenimento dei consumi energetici (relazione tecnica) che deve essere depositata, contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, a firma del progettista, presso il competente ufficio comunale dove verrà conservata ai fini dei controlli e delle verifiche del Comune.	Art. 28 Legge 10/91 Allegato E D.Lgs. 192/05 e s.m.i.  Art. 8 D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
Ad opere ultimate è necessario trasmettere presso il competente ufficio comunale, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, quanto segue:	
<ul style="list-style-type: none"><li>• asseverazione a firma del direttore dei lavori che attesti la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica</li></ul>	Art.8 comma 2 Allegato E D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata dalla dichiarazione asseverata dal direttore dei lavori	Art. 8 comma 2 D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
<ul style="list-style-type: none"><li>• <u>attestato di certificazione energetica asseverato dal direttore dei lavori (solo per gli edifici nuovi o ristrutturati integralmente)</u></li></ul>	D.M. 26.06.2009 VEA per edifici privati nei tempi stabiliti dalla Regione

Si precisa che :

<i>-i climatizzatori con pompa di calore costituiti da un'unità esterna ed una unità interna non vengono considerati impianti termici e pertanto non sono assoggettati alla presentazione della relazione tecnica.</i>	Art. 1 comma 1 lett. f) D.P.R. 412/93 e s.m.i. Art.28 L. 10/91
<i>-i climatizzatori con pompa di calore che fanno capo a canalizzazioni di distribuzione atte a trasportare il vettore termico aria o fluido verso i terminali di erogazione (diffusori, griglie, etc.) o impianti con motocondensante esterna e due o più unità interne, sono considerati impianti termici e pertanto assoggettati alla presentazione della relazione tecnica.</i>	Art. 28 L. 10/91

- D.M. 37/2008

Redazione del progetto da parte dei professionisti iscritti agli albi professionali o in alternativa, nei casi previsti, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.	Art. 5 comma 1 Art. 7 comma 2
Tale progetto deve essere depositato presso gli uffici comunali competenti.	Art. 5 comma 6
Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti.	Art. 5 comma 5
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori l'impresa installatrice deposita, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità utilizzando la modulistica presente sul sito web del Comune di Trieste.	Art. 11 comma 1  Allegato I
Il mancato deposito comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative	Art. 15 comma 1 Art. 15 comma 2

Nel caso in cui il nuovo generatore di calore sia asservito da una canna collettiva ramificata esistente per lo scarico al tetto dei prodotti della combustione, in edifici esistenti, alla dichiarazione di conformità dovrà essere allegata la prescritta verifica di idoneità prevista dalle norme.	Art. 7 comma 1 D.M. 37/2008  UNI 10845
--	---

- L.R. 19/2009

**Attività edilizia libera, salvo presenza di vincoli paesaggistici o monumentali (vedi premessa - pag. 5 ).**

## 1.2 - Trasformazione da impianto centralizzato in impianti autonomi

La trasformazione da impianto centralizzato in impianti autonomi comporta i seguenti adempimenti legislativi:

- LEGGE 10/91 - D.P.R. 412/93 e s.m.i - D.Lgs. 192/05 e s.m.i.

Produzione della documentazione sul contenimento dei consumi energetici (relazione tecnica) che deve essere depositata, contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, a firma del progettista, presso il competente ufficio comunale dove verrà conservata ai fini dei controlli e	Art. 28 Legge 10/91 Allegato E D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
delle verifiche del Comune.	Art. 8 D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
Ad opere ultimate è necessario trasmettere presso il competente ufficio comunale, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, quanto segue:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>asseverazione a firma del direttore dei lavori che attesti la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica</li> </ul>	Art.8 comma 2 D.Lgs. 192/05 e s.m.i. Allegato E D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata dalla dichiarazione asseverata dal direttore dei lavori	Art. 8 comma 2 D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
<ul style="list-style-type: none"> <li>attestato di certificazione energetica asseverato dal direttore dei lavori <u>(solo per gli edifici nuovi o ristrutturati integralmente)</u></li> </ul>	D.M. 26.06.2009 VEA per edifici privati nei tempi stabiliti dalla Regione

- D.M. 37/2008

Redazione del progetto da parte dei professionisti iscritti agli albi professionali o in alternativa, nei casi previsti, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.	Art. 5 comma 1 Art. 7 comma 2
Tale progetto deve essere depositato presso gli uffici comunali competenti.	Art. 5 comma 6
Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti.	Art. 5 comma 5
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori l'impresa installatrice deposita, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità utilizzando la modulistica presente sul sito web del Comune di Trieste.	Art. 11 comma 1  Allegato I
Il mancato deposito comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative.	Art. 15 comma 1 Art. 15 comma 2



**-L.R. 19/2009**

**Attività edilizia libera, salvo presenza di vincoli paesaggistici o monumentali  
( vedi premessa - pag. 5 ).**

### **1.3 - Sostituzione del generatore di calore**

La sostituzione di un generatore di calore comporta i seguenti adempimenti legislativi:

**- LEGGE 10/91 - D.P.R. 412/93 e s.m.i - D.Lgs. 192/05 e s.m.i.**

Produzione della documentazione sul contenimento dei consumi energetici (relazione tecnica) che deve essere depositata, contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, a firma del progettista, presso il competente ufficio comunale dove verrà conservata ai fini dei controlli e delle verifiche del Comune di Trieste.	Art. 28 Legge 10/91 Allegato E D.Lgs. 192/05 e s.m.i. Art. 8 D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
--	---

Il Comune di Trieste ha recepito la facoltà prevista dalla Circolare Ministeriale del 13/12/1993 n. 231/F di poter determinare la necessità o meno della presentazione della relazione tecnica nel caso di sostituzione del generatore di calore di potenzialità inferiore a 35 KW, con deliberazione giunta n. 514 dd. 28/10/2004 ha deliberato che quest'ultima documentazione non risulta necessaria.

*Per una puntuale definizione si rimanda allo schema parte integrante della presente guida.*

**- D.M. 37/2008**

Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori l'impresa installatrice deposita, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità utilizzando la modulistica presente sul sito web del Comune di Trieste.	Art. 11 comma 1  Allegato I
Il mancato deposito comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative	Art. 15 comma 1 Art. 15 comma 2

Nel caso in cui il nuovo generatore di calore sia asservito da una canna collettiva ramificata per lo scarico al tetto dei prodotti della combustione, l'assunzione di responsabilità da parte dell'impresa installatrice è comprensiva nella attestazione presente nella dichiarazione di conformità di cui al D.M. 37/2008, ove la stessa dichiara di aver controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalla disposizioni di legge - ove per verifiche richieste si intendono quelle previste dalle norme UNI 10845.

Qualora, per garantire la sicurezza, non fosse possibile rispettare le condizioni di cui al comma 6, lettera a) del D.P.R. 59/2009 in particolare in presenza di una c.c.r. e qualora sussistano motivi tecnici o regolamentari che impediscano la possibilità di deroga di cui all'art. 2 c. 2 del D.P.R. 551/99 - scarico "a parete" - potrà essere installato un generatore di calore di tipo "B" con rendimento termico utile al carico parziale del 30% della potenza termica nominale maggiore o uguale a  $85+3 \cdot \log P_n$  purchè vengano redatta e allegata alla dichiarazione di conformità una dettagliata relazione tecnica che attesti i motivi della deroga.

**- L.R. 19/2009**

**Attività edilizia libera, salvo presenza di vincoli paesaggistici o monumentali  
( vedi premessa - pag. 5 ).**

## 2 - IMPIANTI TERMICI DI POTENZIALITÀ SUPERIORE AI 35 kW

### 2.1 - Nuovi impianti o ristrutturazioni globali

La realizzazione di nuove centrali termiche o la loro ristrutturazione globale comporta i seguenti adempimenti legislativi:

- **LEGGE 10/91 - D.P.R. 412/93 e s.m.i - D.Lgs. 192/05 e s.m.i.**

Produzione della documentazione sul contenimento dei consumi energetici (relazione tecnica) che deve essere depositata, contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, a firma del progettista, presso il competente ufficio comunale dove verrà conservata ai fini dei controlli e delle verifiche del Comune.	Art. 28 Legge 10/91 Allegato E D.Lgs. 192/05 e s.m.i. Art. 8 D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
---	---

Nel caso di installazioni di potenze nominali del focolare maggiori o uguali di 100 kW alla documentazione di cui sopra è fatto obbligo allegare una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto nella quale si individuano gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti e i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica in vigore e sulla base della quale sono state determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare.

<ul style="list-style-type: none"><li>• asseverazione a firma del direttore dei lavori che attesti la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica</li></ul>	Art.8 comma 2 Allegato E D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata dalla dichiarazione asseverata dal direttore dei lavori	Art. 8 comma 2 D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
<ul style="list-style-type: none"><li>• attestato di certificazione energetica asseverato dal direttore dei lavori (<u>solo per gli edifici nuovi o ristrutturati integralmente</u>)</li></ul>	D.M. 26.06.2009 VEA per edifici privati nei tempi stabiliti dalla Regione

- **D.M. 37/2008**

Redazione del progetto da parte dei professionisti iscritti agli albi professionali o in alternativa, nei casi previsti, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.	Art. 5 comma 1 Art. 7 comma 2
Tale progetto deve essere depositato presso gli uffici comunali competenti.	Art. 5 comma 6
Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti.  Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori l'impresa installatrice deposita, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità utilizzando la modulistica presente sul sito web del Comune di Trieste.	Art. 5 comma 5  Art. 11 comma 1  Allegato I

- **L.R. 19/2009**

**Attività edilizia libera, salvo presenza di vincoli paesaggistici o monumentali (vedi premessa - pag. 5).**

### Impianti con potenzialità da 35 kW a 116 kW

-D.M. 12 APRILE 1996 n. 74 ( C.T. a gas)

-D.M. 28 APRILE 2005 ( C.T. a gasolio)

Tali attività non ricadono nell'obbligo di ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi; tuttavia le centrali termiche ed i relativi impianti devono rispettare i dettami delle norme sopra citate.

### Impianti con potenzialità superiore a 116 kW

- D.M. 16 FEBBRAIO 1982 - ATTIVITA' 91

Tali attività ricadono nell'obbligo di ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi; necessita l'inoltro al competente ufficio Prevenzione Incendi del locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del progetto per il rilascio del parere preventivo e del successivo certificato di prevenzione incendi

- D.M. 1 DICEMBRE 1975

Pratica I.S.P.E.S.L.

Comunicazione al competente ufficio tecnico all'A.S.S.

- D.Lgs. 152/2006

Per gli impianti:

- impianti di combustione alimentati a biomasse di potenzialità > 1 MW
- impianti di combustione alimentati a gasolio di potenzialità > 1 MW
- impianti di combustione alimentati ad olio combustibile di potenzialità > 0,3 MW
- impianti di combustione alimentati a metano o GPL di potenzialità > 3 MW

Inoltro della richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera al competente ufficio comunale - Servizio Ambiente - (per i Comuni con più di 40.000 abitanti) o ufficio provinciale - Servizio Ambiente - (per i Comuni con meno di 40.000 abitanti).

Per gli impianti:

- impianti di combustione alimentati a biomasse di potenzialità < 1 MW
- impianti di combustione alimentati a gasolio di potenzialità < 1 MW
- impianti di combustione alimentati ad olio combustibile di potenzialità < 0,3 MW
- impianti di combustione alimentati a metano o GPL di potenzialità < 3 MW

Inoltro della denuncia di installazione redatta secondo il modulo di cui alla parte I dell'Allegato IX del D.Lgs. 152/06 al competente ufficio comunale - Servizio Ambiente - (per i Comuni con più di 40.000 abitanti) o ufficio provinciale - Servizio Ambiente - (per i Comuni con meno di 40.000 abitanti).

## 2.2 - Sostituzione del generatore di calore

La sostituzione di un generatore di calore comporta i seguenti adempimenti legislativi:

- LEGGE 10/91 - D.P.R. 412/93 e s.m.i - D.Lgs. 192/05 e s.m.i.

Produzione della documentazione sul contenimento dei consumi energetici (relazione tecnica) che deve essere depositata, contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, a firma del progettista, presso il competente ufficio comunale dove verrà conservata ai fini dei controlli e delle verifiche del Comune.
---

Art. 28 Legge 10/91 Allegato E D.Lgs. 192/05 e s.m.i. Art. 8 D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
---

Nel caso di installazioni di potenze nominali del focolare maggiori o uguali di 100 kW alla documentazione di cui sopra è fatto obbligo allegare una diagnosi energetica dell'edificio e

dell'impianto nella quale si individuano gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti e i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica in vigore e sulla base della quale sono state determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• asseverazione a firma del direttore dei lavori che attesti la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica</li> </ul>	Art.8 comma 2 Allegato E D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata dalla dichiarazione asseverata dal direttore dei lavori	Art. 8 comma 2 D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>attestato di certificazione energetica asseverato dal direttore dei lavori (solo per gli edifici nuovi o ristrutturati integralmente)</u></li> </ul>	D.M. 26.06.2009 VEA per edifici privati nei tempi stabiliti dalla Regione

**- D.M. 37/2008**

Redazione del progetto da parte dei professionisti iscritti agli albi professionali o in alternativa, nei casi previsti, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.	Art. 5 comma 1 Art. 7 comma 2
Tale progetto deve essere depositato presso gli uffici comunali competenti.	Art. 5 comma 6
Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti.	Art. 5 comma 5
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori l'impresa installatrice deposita, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità utilizzando la modulistica presente sul sito web del Comune di Trieste.	Art. 11 comma 1  Allegato I

**- L.R. 19/2009**

***Attività edilizia libera, salvo presenza di vincoli paesaggistici o monumentali (vedi premessa - pag. 5).***

**- D.M. 16 FEBBRAIO 1982 - ATTIVITA' 91**

Denuncia al competente ufficio Prevenzione Incendi del locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco relativa la sostituzione del generatore termico.

E' necessaria la richiesta di un parere preventivo solamente nel caso di installazione di un generatore termico di potenzialità superiore al 20% della potenza precedentemente installata o nel caso di cambio del combustibile utilizzato.

**- D.M. 1 DICEMBRE 1975**

Denuncia al competente ufficio tecnico dell'A.S.S.

E' necessaria la stesura della pratica I.S.P.E.S.L. solamente nel caso di installazione di un generatore termico di potenzialità superiore all'esistente o nel caso di modifica del sistema di sicurezza.

**- D.Lgs. 152/2006**

Per gli impianti:

impianti di combustione alimentati a biomasse di potenzialità > 1 MW

- impianti di combustione alimentati a gasolio di potenzialità > 1 MW
- impianti di combustione alimentati ad olio combustibile di potenzialità > 0,3 MW
- impianti di combustione alimentati a metano o GPL di potenzialità > 3 MW

Inoltro della richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera al competente ufficio comunale - Servizio Ambiente - (per i Comuni con più di 40.000 abitanti) o ufficio provinciale - Servizio Ambiente - (per i Comuni con meno di 40.000 abitanti)

Per gli impianti:

- impianti di combustione alimentati a biomasse di potenzialità < 1 MW
- impianti di combustione alimentati a gasolio di potenzialità < 1 MW
- impianti di combustione alimentati ad olio combustibile di potenzialità < 0,3 MW
- impianti di combustione alimentati a metano o GPL di potenzialità < 3 MW

Inoltro della denuncia di modifica redatta secondo il modulo di cui alla parte I dell'Allegato IX del D.Lgs. 152/06 al competente ufficio comunale - Servizio Ambiente - (per i Comuni con più di 40.000 abitanti) o ufficio provinciale - Servizio Ambiente - (per i Comuni con meno di 40.000 abitanti).

### **3. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA**

**- D.Lgs. 192/05 e s.m.i.**

Nel caso di edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni integrali di edifici esistenti di superficie > 1.000 mq. si deve procedere, in sede progettuale, alla determinazione della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio (Epe, involucro)	Art. 3 comma 2 lett. a) D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
La documentazione deve essere depositata, contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, a firma del progettista, presso il competente ufficio comunale dove verrà conservata ai fini dei controlli e delle verifiche del Comune	Art. 8 D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• asseverazione a firma del direttore dei lavori che attesti la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed alle sue eventuali varianti</li> </ul>	Art. 8 comma 2 Allegato E D.Lgs. 192/05 e s.m.i.

**- D.M. 37/2008**

Redazione del progetto da parte dei professionisti iscritti agli albi professionali o in alternativa, nei casi previsti, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.	Art. 5 comma 1 Art. 7 comma 2
Tale progetto deve essere depositato presso gli uffici comunali competenti.	Art. 5 comma 6
Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti.	Art. 5 comma 5
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori l'impresa installatrice deposita, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità utilizzando la modulistica presente sul sito web del Comune di Trieste.	Art. 11 comma 1  Allegato I
Il mancato deposito comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative	Art. 15 comma 1 Art. 15 comma 2

**- L.R. 19/2009**

***Attività edilizia libera, salvo presenza di vincoli paesaggistici o monumentali (vedi premessa - pag. 5).***

## **4 - RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA**

### **4.1 - Previsioni specifiche nei casi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria**

Interventi consistenti in opere che prevedono a titolo esplicativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture.	Art. 3 comma 2 lettera c) numero 1 D.Lgs. 192/05 e s.m.i. D.P.R. 59/09
E' fatto obbligo di rispettare che i valori di trasmittanza termica delle parti oggetto dell'intervento non superino i valori delle relative tabelle	Allegato C D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
Il valore massimo della trasmittanza (U) delle strutture opache verticali ed orizzontali, devono rispettare i limiti riportati	Punto 3 tabelle 2.1 - 3.1 - 3.2 Allegato C D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
Il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, deve rispettare i limiti riportati	Punto 4 tabelle 4a e 4b Allegato C D.Lgs. 192/05 e s.m.i.

Ad opere ultimate è necessario trasmettere presso il competente ufficio comunale, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, quanto segue:

<ul style="list-style-type: none"><li>• asseverazione a firma del direttore dei lavori che attesti la conformità delle opere realizzate ai disposti delle norme sul contenimento dei consumi energetici.</li></ul>	Art.8 comma 2 Allegato E D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata dalla dichiarazione asseverata dal direttore dei lavori	Art. 8 comma 2 D.Lgs. 192/05 e s.m.i.

Sono escluse dall'applicazione della norma le seguenti categorie di edifici e di impianti:	Art. 3 comma 3 D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
<ul style="list-style-type: none"><li>• gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio, nel caso in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile dl loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici</li></ul>	Art. 3 comma 3 lett. a) D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
<ul style="list-style-type: none"><li>• i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzano reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili</li></ul>	Art. 3 comma 3 lett. b) D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
<ul style="list-style-type: none"><li>• i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq</li></ul>	Art. 3 comma 3 lett. c) D.Lgs. 192/05 e s.m.i.

### **4.2 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARE TERMICO**

Per tutte le categorie di edifici così come classificati in base alla destinazione d'uso, nel caso di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica.	Art. 4 comma 22 D.P.R. 59/09 Art.3 D.P.R. 412/93 e s.m.i.
Nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici o privati, o di ristrutturazione degli stessi, è obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. (obbligo dal 01.01.2011)	Art. 4 comma 25 D.P.R. 59/09 Art. 3 comma 2 lett. a) D.Lgs. 192/05 e s.m.i. D.L. 194/09 art. 8 comma 4 bis

Presentazione della documentazione sulle fonti rinnovabili nella relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici che deve essere depositata, contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, a firma del progettista, presso il competente ufficio comunale dove verrà conservata ai fini dei controlli e delle verifiche del Comune.	Art. 4 comma 25 D.P.R. 59/09  Art. 28 Legge 10/91  Allegato E D.Lgs. 192/05 e s.m.i.
L'eventuale impossibilità tecnica di rispettare le presenti disposizioni deve essere dettagliatamente illustrata nella relazione tecnica	Art. 4 comma 23 D.P.R. 59/09  Art. 4 comma 25 D.P.R. 59/09
Il competente ufficio comunale dichiara irricevibile una dichiarazione di fine lavori se la stessa non è accompagnata dalla documentazione asseverata di cui sopra	Art. 4 comma 23 D.P.R. 59/09

- L.R. 19/2009

***Attività edilizia libera, salvo presenza di vincoli paesaggistici o monumentali (vedi premessa - pag. 5).***

## **5 - IMPIANTI GAS METANO**

### **5.1 - Nuove derivazioni d'utenza**

La realizzazione di nuove derivazioni d'utenza, dove per nuova derivazione d'utenza si intende il complesso di tubazioni e relativi accessori da installare dalla flangia d'attacco di fornitura del gestore della rete pubblica fino alla valvola di prima intercettazione posta all'esterno dell'immobile, comporta i seguenti adempimenti legislativi:

- D.M. 37/2008

Redazione del progetto da parte dei professionisti iscritti agli albi professionali o in alternativa, nei casi previsti, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.	Art. 5 comma 1 Art. 7 comma 2
Tale progetto deve essere depositato presso gli uffici comunali competenti.	Art. 5 comma 6
Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti.  Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori l'impresa installatrice deposita, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità utilizzando la modulistica presente sul sito web del Comune di Trieste.	Art. 5 comma 5  Art. 11 comma 1  Allegato I
Il mancato deposito comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative	Art. 15 comma 1 Art. 15 comma 2

- L.R. 19/2009

***Attività edilizia libera, salvo presenza di vincoli paesaggistici o monumentali (vedi premessa - pag. 5).***

- DELIBERA DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS del 18 marzo 2004, N° 40/04

Inoltre al competente ufficio tecnico del gestore della rete di distribuzione, contestualmente alla presentazione della documentazione di cui alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas del 18 marzo 2004, n. 40/04, dell'elaborato progettuale contenente gli schemi dell'impianto, i disegni planimetrici, gli elaborati di calcolo nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione con particolare

riguardo all'individuazione dei materiali utilizzati e alle misure di prevenzione e sicurezza adottate.

## 5.2 - Nuovi impianti condominiali di distribuzione

La realizzazione di nuovi impianti condominiali di distribuzione del gas metano, dove per impianto di distribuzione del gas si intende il complesso di tubazioni e relativi accessori da installare dalla valvola di prima intercettazione posta all'esterno dell'immobile fino al gruppo di misura comporta i seguenti adempimenti legislativi:

### -D.M. 37/2008

Redazione del progetto da parte dei professionisti iscritti agli albi professionali o in alternativa, nei casi previsti, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.	Art. 5 comma 1 Art. 7 comma 2
Tale progetto deve essere depositato presso gli uffici comunali competenti.	Art. 5 comma 6
Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti.  Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori l'impresa installatrice deposita, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità utilizzando la modulistica presente sul sito web del Comune di Trieste.	Art. 5 comma 5  Art. 11 comma 1  Allegato I
Il mancato deposito comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative	Art. 15 comma 1 Art. 15 comma 2

### - L.R. 19/2009

***Attività edilizia libera, salvo presenza di vincoli paesaggistici o monumentali ( vedi premessa - pag. 5 ).***

- DELIBERA DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS del 18 marzo 2004, N° 40/04  
Inoltre al competente ufficio tecnico del gestore della rete di distribuzione, contestualmente alla presentazione della documentazione di cui alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas del 18 marzo 2004, n. 40/04, dell'elaborato progettuale contenente gli schemi dell'impianto, i disegni planimetrici, gli elaborati di calcolo nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione con particolare riguardo all'individuazione dei materiali utilizzati e alle misure di prevenzione e sicurezza adottate.

**Nota:** gli adempimenti descritti ai punti 5.1 e 5.2 restano in vigore fino a quando non entreranno a regime i disposti delle delibere 155 e 159 del 2008 dell'Autorità per l'Energia, l'Elettricità ed il Gas che stabiliscono che le derivazioni d'utenza fino ai contatori saranno a carico dall'Azienda distributrice e quindi anche i relativi adempimenti.

## 5.3 - Nuovi impianti interni di distribuzione del gas metano

La realizzazione di nuovi impianti interni di distribuzione del gas metano, dove per impianto interno di distribuzione del gas metano si intende il complesso di tubazioni e relativi accessori da installare dal misuratore fino all'organo di intercettazione posto a monte dell'apparecchio utilizzatore, comporta la seguente procedura tecnico/amministrativa:



**- D.M. 37/2008**

Redazione del progetto da parte dei professionisti iscritti agli albi professionali o in alternativa, nei casi previsti, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.	Art. 5 comma 1 Art. 7 comma 2
Tale progetto deve essere depositato presso gli uffici comunali competenti.	Art. 5 comma 6
Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti.  Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori l'impresa installatrice deposita, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità utilizzando la modulistica presente sul sito web del Comune di Trieste.	Art. 5 comma 5  Art. 11 comma 1  Allegato I
Il mancato deposito comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative.	Art. 15 comma 1 Art. 15 comma 2

**- L.R. 19/2009**

***Attività edilizia libera, salvo presenza di vincoli paesaggistici o monumentali (vedi premessa - pag. 5).***

**- DELIBERA DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS del 18 marzo 2004, N° 40/04**  
Inoltre al competente ufficio tecnico del gestore della rete di distribuzione, contestualmente alla presentazione della documentazione di cui alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas del 18 marzo 2004, n. 40/04, dell'elaborato progettuale contenente gli schemi dell'impianto, i disegni planimetrici, gli elaborati di calcolo nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione con particolare riguardo all'individuazione dei materiali utilizzati e alle misure di prevenzione e sicurezza adottate.

## **6- CAMINI E CANNE FUMARIE**

### **6.1- Nuove canne fumarie**

La realizzazione di nuove canne fumarie collettive e/o singole al servizio di impianti termici centralizzati comporta i seguenti adempimenti legislativi:

**-D.M. 37/2008**

Redazione del progetto da parte dei professionisti iscritti agli albi professionali o in alternativa, nei casi previsti, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.	Art. 5 comma 1 Art. 7 comma 2
Tale progetto deve essere depositato presso gli uffici comunali competenti.	Art. 5 comma 6
Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti.  Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori l'impresa installatrice deposita, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità utilizzando la modulistica presente sul sito web del Comune di Trieste.	Art. 5 comma 5  Art. 11 comma 1  Allegato I
Il mancato deposito comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative.	Art. 15 comma 1 Art. 15 comma 2

- L.R. 19/2009

**Presentazione presso il competente ufficio comunale della Denuncia di Inizio Attività**  
- art. 17 comma 1 lett. f  
(vedi premessa - pag. 5).

- D.M. 16 FEBBRAIO 1982 - ATTIVITA' 91

Deposito presso il competente ufficio Prevenzione Incendi del locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del progetto della nuova canna fumaria.

- D.Lgs. 152/2006

Per gli impianti:

- impianti di combustione alimentati a biomasse di potenzialità > 1 MW
- impianti di combustione alimentati a gasolio di potenzialità > 1 MW
- impianti di combustione alimentati ad olio combustibile di potenzialità > 0,3 MW
- impianti di combustione alimentati a metano o GPL di potenzialità > 3 MW

Inoltro della richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera al competente ufficio comunale - Servizio Ambiente - (per i Comuni con più di 40.000 abitanti) o ufficio provinciale - Servizio Ambiente - (per i Comuni con meno di 40.000 abitanti)

Per gli impianti:

- impianti di combustione alimentati a biomasse di potenzialità < 1 MW
- impianti di combustione alimentati a gasolio di potenzialità < 1 MW
- impianti di combustione alimentati ad olio combustibile di potenzialità < 0,3 MW
- impianti di combustione alimentati a metano o GPL di potenzialità < 3 MW

Inoltro della denuncia di installazione\modifica redatta secondo il modulo di cui alla parte I dell'Allegato IX del D.Lgs. 152/06 al competente ufficio comunale - Servizio Ambiente - (per i Comuni con più di 40.000 abitanti) o ufficio provinciale - Servizio Ambiente - (per i Comuni con meno di 40.000 abitanti).

## 6.2 Risanamenti a mezzo "intubamento"

Il risanamento dei camini esistenti a mezzo "intubamento", al servizio di impianti termici centralizzati comporta i seguenti adempimenti legislativi:

- D.M. 37/2008

Redazione del progetto da parte dei professionisti iscritti agli albi professionali o in alternativa, nei casi previsti, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.	Art. 5 comma 1 Art. 7 comma 2
Tale progetto deve essere depositato presso gli uffici comunali competenti.	Art. 5 comma 6
Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti.	Art. 5 comma 5
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori l'impresa installatrice deposita, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità utilizzando la modulistica presente sul sito web del Comune di Trieste.	Art. 11 comma 1  Allegato I
Il mancato deposito comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative.	Art. 15 comma 1 Art. 15 comma 2

- L.R. 19/2009

**Attività edilizia libera, salvo presenza di vincoli paesaggistici o monumentali (vedi premessa - pag. 5).**

- D.M. 16 FEBBRAIO 1982 - ATTIVITA' 91

Deposito presso il competente ufficio Prevenzione Incendi del locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del progetto della nuova canna fumaria.

- D.Lgs. 152/06

Per gli impianti:

- impianti di combustione alimentati a biomasse di potenzialità > 1 MW
- impianti di combustione alimentati a gasolio di potenzialità > 1 MW
- impianti di combustione alimentati ad olio combustibile di potenzialità > 0,3 MW
- impianti di combustione alimentati a metano o GPL di potenzialità > 3 MW

Inoltre della richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera al competente ufficio comunale - Servizio Ambiente - (per i Comuni con più di 40.000 abitanti) o ufficio provinciale - Servizio Ambiente - (per i Comuni con meno di 40.000 abitanti).

Per gli impianti:

- impianti di combustione alimentati a biomasse di potenzialità < 1 MW
- impianti di combustione alimentati a gasolio di potenzialità < 1 MW
- impianti di combustione alimentati ad olio combustibile di potenzialità < 0,3 MW
- impianti di combustione alimentati a metano o GPL di potenzialità < 3 MW

Inoltre della denuncia di installazione/modifica redatta secondo il modulo di cui alla parte I dell'Allegato IX del D.M. 152/06 al competente ufficio comunale - Servizio Ambiente - (per i Comuni con più di 40.000 abitanti) o ufficio provinciale - Servizio Ambiente - (per i Comuni con meno di 40.000 abitanti).

### **Scarico dei prodotti della combustione di impianti termici individuali - chiarimento**

L'evacuazione dei prodotti della combustione dei generatori di calore installati nei singoli alloggi di stabili multipiani costituiti da più unità immobiliari è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n°412 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991 n°10 relativa al risparmio energetico e all'uso razionale dell'energia) così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n°551.

I Decreti sopra citati, analogamente ai contenuti della norma UNI 7129, prevedono che i prodotti della combustione siano convogliati in appositi camini o canne fumarie con sbocco sopra il colmo del tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica nei seguenti casi specifici:

- nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari
- ristrutturazione di impianti termici centralizzati
- ristrutturazione della totalità degli impianti termici individuali appartenenti allo stesso edificio
- trasformazione dell'impianto termico centralizzato in impianti individuali autonomi

□ impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato

Le stesse disposizioni di legge prevedono una deroga al principio generale sopra citato consentendo di evacuare i prodotti della combustione direttamente all'esterno (parete) qualora si adottino generatori di calore che per i valori di emissioni dei prodotti della combustione appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297 unicamente nei seguenti casi:

□ mera sostituzione di generatori di calore individuali

□ singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionanti ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore

□ nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionante ed idoneo o comunque adeguabile allo scopo.

**Per una puntuale definizione si rimanda allo schema parte integrante della presente guida.**

## **7 - SERBATOI**

### **7.1 - Depositi di olio combustibile o gasolio**

I depositi di combustibile liquido interrati e le relative tubazioni di adduzione del liquido combustibile devono essere sottoposti, con cadenza sessennale, a prova di tenuta in conformità a quanto stabilito dall'ordinanza sindacale emessa il 18 novembre 1994.

La relativa perizia, asseverata da professionista abilitato ed autorizzato, dovrà venir depositata all'Ufficio Prevenzione Incendi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

## **8 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI**

### **8.1 - Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie**

La realizzazione di impianti idrici sanitari di qualsiasi natura o specie comporta i seguenti adempimenti legislativi:

- **D.M. 37/2008**

Redazione del progetto da parte dei professionisti iscritti agli albi professionali o in alternativa, nei casi previsti, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.	Art. 5 comma 1 Art. 7 comma 2
Tale progetto deve essere depositato presso gli uffici comunali competenti.	Art. 5 comma 6
Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti.	Art. 5 comma 5
Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori l'impresa installatrice deposita, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto, la	Art. 11 comma 1

dichiarazione di conformità utilizzando la modulistica presente sul sito web del Comune di Trieste.	Allegato I
Il mancato deposito comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative.	Art. 15 comma 1 Art. 15 comma 2

- L.R. 19/2009

***Attività edilizia libera, salvo presenza di vincoli paesaggistici o monumentali (vedi premessa - pag. 5).***

## **9- IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO**

### **9.1 - impianti di alimentazione di idranti, impianti di estinzione di tipo automatico e manuale**

La realizzazione di impianti di protezione antincendio di qualsiasi natura o specie comporta i seguenti adempimenti legislativi:

- D.M. 37/2008

Redazione del progetto da parte dei professionisti iscritti agli albi professionali o in alternativa, nei casi previsti, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.	Art. 5 comma 1 Art. 7 comma 2
Tale progetto deve essere depositato presso gli uffici comunali competenti.	Art. 5 comma 6
Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti.  Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori l'impresa installatrice deposita, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità utilizzando la modulistica presente sul sito web del Comune di Trieste.	Art. 5 comma 5  Art. 11 comma 1  Allegato I
Il mancato deposito comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative.	Art. 15 comma 1 Art. 15 comma 2

- L.R. 19/2009

***Attività edilizia libera, salvo presenza di vincoli paesaggistici o monumentali (vedi premessa - pag. 5).***

- D.M. 16 FEBBRAIO 1982

Qualora gli impianti siano inseriti in un'attività soggetta al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi necessita l'inoltro al competente ufficio Prevenzione Incendi del locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del progetto per il rilascio del parere preventivo e del successivo certificato di prevenzione incendi.

#### **NOTA:**

poiché la materia rientra anche nel campo degli impianti elettrici (rilevazione incendi) si rimanda la trattazione, per questa parte, alla sezione B della guida art. 14

## **B. IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI, ILLUMINAZIONE ESTERNA, STRADALE E PUBBLICITARIA**

### **PREMESSA**

Ai sensi della L.R. 19/2009 - Codice regionale dell'edilizia - tutti gli interventi di cui all'articolo 4 comma 2 lettera a) punto 2) consistenti nella realizzazione di "opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici esistenti" sono classificati come manutenzione ordinaria e pertanto, ai sensi dell'art. 16, assoggettati ad attività di edilizia libera.

Pertanto per la modifica o realizzazione dell'impianto elettrico è previsto il solo deposito del progetto sulla base delle normative specifiche riportate nella presente guida.

## 10 - IMPIANTI ELETTRICI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI

-D.P.R. 380/01 e s.m.i.

Ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 mq, la produzione energetica minima è di 5 kW. (obbligo prorogato al 01.01.2011)	D.P.R. 380/01 Art. 1 – bis  D.L. 194/09 art. 8 comma 4 bis
---	--

- DECRETO MINISTERIALE N. 37/08

Tale decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.	Art. 1 comma 1
<i>Per impianti elettrici si intendono:</i> impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere.	Art. 1 comma 2 lettera a)
<i>Per impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica si intendono:</i> i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kW nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici.	Art. 2 comma 1 lettera e)

### 10.1 - Installazione, trasformazione, ampliamento dei seguenti impianti (di cui al comma 2 art. 5)

• Utenze condominiali e utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata <u>superiore</u> a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie <u>superiore</u> a 400 mq.	Art. 5 comma 2 lettera a)
• Impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva <u>maggiore di</u> 1200 VA resa dagli alimentatori.	Art. 5 comma 2 lettera b)
• Immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata <u>superiore a</u> 6 kW o qualora la superficie <u>superi i</u> 200 mq.	Art. 5 comma 2 lettera c)
• Unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume <u>superiore a</u> 200 mc.	Art. 5 comma 2 lettera d)

La realizzazione di tali impianti comporta l'espletamento dei seguenti adempimenti:

Obbligo della stesura di un progetto redatto da un professionista iscritto negli albi professionali.	Art. 5 comma 1
Tale progetto è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto secondo i termini previsti.	Art. 5 comma 6 Art. 11
I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.	Art. 5 comma 3
I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto, i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione con particolare riguardo all'individuazione dei materiali da utilizzare e alle misure di prevenzione e sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio e in quelli con pericolo di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.	Art. 5 comma 4
Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti.	Art. 5 comma 5
Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione e di ampliamento degli impianti ad imprese abilitate.	Art. 8 comma 1 Art. 3 comma 1
Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati secondo la regola dell'arte.	Art. 7 comma 1
La dichiarazione di conformità deve essere resa sulla base del modello ministeriale, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto e relative varianti.	Art. 7 comma 1 Art. 5 comma 5 Allegato I
L'impresa installatrice ha l'obbligo di fornire al committente le istruzioni per l'uso e la manutenzione.	Art. 8 comma 2
In caso di lavori di rifacimento o nuove installazioni di impianti relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, deposita, (utilizzando la modulistica presente sul sito web del Comune di Trieste) presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto delle opere realizzate.	Art. 11 comma 1
Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti connessi ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o di denuncia di inizio di attività (DIA), il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la DIA deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.	Art. 11 comma 2
Lo sportello unico inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto.	Art. 11 comma 3



La mancata osservazione degli obblighi di cui sopra comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative.	Art. 15 comma 1 Art. 15 comma 2
Entro 30 giorni dall'allacciamento alla rete pubblica di distribuzione dell'energia elettrica o in caso di un aumento di potenza il committente consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, esclusi i relativi allegati obbligatori o copia della dichiarazione di rispondenza. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di qualsiasi aumento della potenza impegnata con interventi sull'impianto oppure nel caso di aumento della potenza impegnata anche senza interventi ma con potenza impegnata di 6 kW o superiore.	Art. 8 comma 3 Allegato I Art. 7 comma 6
In caso di mancata consegna della dichiarazione di conformità la società erogatrice dei servizi, previo congruo preavviso, sospende la fornitura.	Art. 8 comma 5

## 10.2 - Installazione, trasformazione, ampliamento dei seguenti impianti (altri casi)

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utenze condominiali e utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata <u>fino a</u> 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie <u>fino a</u> 400 mq.</li> </ul>	Art. 5 comma 2 lettera a)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali non è obbligatorio il progetto di un professionista abilitato e in ogni caso per impianti di potenza complessiva <u>fino a</u> 1200 VA resa dagli alimentatori.</li> </ul>	Art. 5 comma 2 lettera b)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione <u>fino a</u> 1000 V, aventi potenza impegnata <u>fino a</u> 6 kW o qualora la superficie sia <u>inferiore a</u> 200 mq.</li> </ul>	Art. 5 comma 2 lettera c)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambienti non soggetti a normativa specifica del CEI, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume <u>fino a</u> 200 mc.</li> </ul>	Art. 5 comma 2 lettera d)

La realizzazione di tali impianti comporta l'espletamento dei seguenti adempimenti:

Obbligo della stesura di un progetto.	Art. 5 comma 1
Tale progetto può essere redatto, in alternativa al professionista iscritto negli albi professionali, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.	Art. 5 comma 1
Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.	Art. 7 comma 2
Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione e di ampliamento degli impianti ad imprese abilitate.	Art. 8 comma 1 Art. 3 comma 1
Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati secondo la regola dell'arte.	Art. 7 comma 1

La dichiarazione di conformità deve essere resa sulla base del modello ministeriale, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto e relative varianti.	Art. 7 comma 1 Art. 5 comma 5 Allegato I
L'impresa installatrice ha l'obbligo di fornire al committente le istruzioni per l'uso e la manutenzione.	Art. 8 comma 2
In caso di lavori di rifacimento o nuove installazioni di impianti relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, deposita, (utilizzando la modulistica presente sul sito web del Comune di Trieste) presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto delle opere realizzate.	Art. 11 comma 1
Lo sportello unico inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto.	Art.11 comma 3
La mancata osservazione agli obblighi di cui sopra comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.	Art.15 comma 1 Art.15 comma 2
Entro 30 giorni dall'allacciamento alla rete pubblica di distribuzione dell'energia elettrica o in caso di un aumento di potenza il committente consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, esclusi i relativi allegati obbligatori o copia della dichiarazione di rispondenza. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di qualsiasi aumento della potenza impegnata con interventi sull'impianto oppure nel caso di aumento della potenza impegnata anche senza interventi ma con potenza impegnata di 6 kW o superiore.	Art. 8 comma 3 Allegato I Art. 7 comma 6
In caso di mancata consegna della dichiarazione di conformità la società erogatrice dei servizi, previo congruo preavviso, sospende la fornitura.	Art. 8 comma 5

### 10.3 - Manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria comportano l'espletamento dei seguenti adempimenti:

#### - DECRETO MINISTERIALE N. 37/08

Il committente è tenuto ad affidare i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate.	Art. 8 comma 1
Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati secondo la regola dell'arte.	Art. 7 comma 1
La dichiarazione di conformità deve essere resa sulla base del modello ministeriale, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati.	Art. 7 comma 1 Allegato I
La mancata osservazione agli obblighi di cui sopra comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.	Art. 15 comma 1 Art. 15 comma 2

### 10.4 - Manutenzione ordinaria

#### - DECRETO MINISTERIALE N. 37/08

Sono considerati gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale	Art. 2 comma 1 lettera d)
--	------------------------------

d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore.	
Per questi interventi non è obbligatorio rivolgersi ad un'impresa abilitata, non è obbligatorio produrre alcun progetto né rilasciare l'attestazione di collaudo e nemmeno produrre la dichiarazione di conformità.	Art. 10 comma 1

## **11 - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE DI PORTE, CANCELLI E BARRIERE**

L'installazione di cancelli, barriere e porte motorizzate è soggetta alle direttive europee (tra le quali la direttiva macchine, la compatibilità elettromagnetica, apparecchiature radio e terminali di comunicazione etc.) e da alcune prescrizioni del D.M. 37/08.

### **11.1 - Installazione, trasformazione e ampliamento**

La realizzazione di tali impianti è soggetta alle seguenti disposizioni legislative:

#### **- DECRETO MINISTERIALE N. 37/08**

L'impresa installatrice, deve essere abilitata per la realizzazione di tali impianti.	Art. 3 comma 1 Art. 1 comma 2
Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione e di ampliamento degli impianti ad imprese abilitate.	Art. 8 comma 1

#### **- D.P.R. 459/96 (DIRETTIVA MACCHINE)**

L'installatore in quanto costruttore del cancello deve rilasciare al committente la dichiarazione CE di conformità.	Art. 2 comma 2 lettera a) All. V art. 1
Ogni macchina deve recare una targa indicante il nome del costruttore e indirizzo, la marcatura CE, designazione della serie o del tipo, il numero di serie (eventuale) e anno di costruzione.	All. I, punto 1.7.3
Predisporre il fascicolo tecnico.	All. V art. 3 lettera a)
L'installatore fornisce al cliente le istruzioni per l'uso e la corretta manutenzione.	All. V art. 3

### **11.2 - Manutenzione straordinaria**

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono soggetti alle seguenti disposizioni legislative:

#### **- DECRETO MINISTERIALE N. 37/08**

L'impresa installatrice, deve essere abilitata per la realizzazione di tali impianti.	Art. 3 comma 1 Art. 1 comma 2
Il committente è tenuto ad affidare i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate.	Art. 8 comma 1

#### **- D.P.R. 459/96 (DIRETTIVA MACCHINE)**

L'installatore in quanto costruttore del cancello integra il fascicolo tecnico con le modifiche apportate.	All. V art. 3 lettera a)
--	--------------------------

### 11.3 - Manutenzione ordinaria

#### - DECRETO MINISTERIALE N. 37/08

Sono considerati gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore.	Art. 2 comma 1 lettera d)
Per questi interventi non è obbligatorio rivolgersi ad un'impresa abilitata, non è obbligatorio produrre alcun progetto né rilasciare l'attestazione di collaudo e nemmeno produrre la dichiarazione di conformità.	Art. 10 comma 1

### 12 - IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI ELETTRONICI IN GENERE

#### - DECRETO MINISTERIALE N. 37/08

Tale decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.	Art. 1 comma 1
<b>Per Impianti radiotelevisivi ed elettronici si intendono:</b> le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente.	Art. 2 comma 1 lettera f)

### 12.1 - Installazione, trasformazione, ampliamento dei seguenti impianti (di cui al comma 2 art. 5)

● Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici <u>con</u> obbligo di progettazione (da parte di un professionista).	Art. 5 comma 2 lettera e)
---	---------------------------

La realizzazione di tali impianti comporta l'espletamento dei seguenti adempimenti:

Obbligo della stesura di un progetto redatto da un professionista iscritto negli albi professionali.	Art. 5 comma 1
Tale progetto è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto secondo i termini previsti.	Art. 5 comma 6 Art. 11
I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo	Art. 5 comma 3

la regola dell'arte.	
I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto, i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione con particolare riguardo all'individuazione dei materiali da utilizzare e alle misure di prevenzione e sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio e in quelli con pericolo di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.	Art. 5 comma 4
Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti.	Art. 5 comma 5
Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione e di ampliamento degli impianti ad imprese abilitate.	Art. 8 comma 1 Art. 3 comma 1
Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati secondo la regola dell'arte.	Art. 7 comma 1
La dichiarazione di conformità deve essere resa sulla base del modello ministeriale fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto e relative varianti.	Art. 7 comma 1 Art. 5 comma 5 Allegato I
L'impresa installatrice ha l'obbligo di fornire al committente le istruzioni per l'uso e la manutenzione.	Art. 8 comma 2
In caso di lavori di rifacimento o nuove installazioni di impianti relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, deposita, (utilizzando la modulistica presente sul sito web del Comune di Trieste) presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto delle opere realizzate.	Art. 11 comma 1
Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti connessi ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o di denuncia di inizio di attività (DIA), il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la DIA deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.	Art. 11 comma 2
Lo sportello unico inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto.	Art. 11 comma 3
La mancata osservazione agli obblighi di cui sopra comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.	Art. 15 comma 1 Art. 15 comma 2

## 12.2 - Installazione, trasformazione, ampliamento dei seguenti impianti (altri casi)

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici <u>senza</u> obbligo di progettazione (da parte di un professionista).</li> </ul>	Art. 5 comma 2 lettera e)
---	---------------------------

La realizzazione di tali impianti comporta l'espletamento dei seguenti adempimenti:

Obbligo della stesura di un progetto.	Art. 5 comma 1
---------------------------------------	----------------

Tale progetto può essere redatto, in alternativa al professionista iscritto negli albi professionali, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.	
Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.	Art. 7 comma 2
Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione e di ampliamento degli impianti ad imprese abilitate.	Art. 8 comma 1 Art. 3 comma 1
Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati secondo la regola dell'arte.	Art. 7 comma 1
La dichiarazione di conformità deve essere resa sulla base del modello ministeriale, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto e relative varianti.	Art. 7 comma 1 Art. 5 comma 5 Allegato I
L'impresa installatrice ha l'obbligo di fornire al committente le istruzioni per l'uso e la manutenzione.	Art. 8 comma 2
In caso di lavori di rifacimento o nuove installazioni di impianti relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, deposita, (utilizzando la modulistica presente sul sito web del Comune di Trieste) presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto delle opere realizzate.	Art. 11 comma 1
Lo sportello unico inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto.	Art. 11 comma 3
La mancata osservazione agli obblighi di cui sopra comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.	Art. 15 comma 1 Art. 15 comma 2

### 12.3 - Manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria comportano l'espletamento dei seguenti adempimenti:

#### - DECRETO MINISTERIALE N. 37/08

Il committente è tenuto ad affidare i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate.	Art. 8 comma 1
Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati secondo la regola dell'arte.	Art. 7 comma 1
La dichiarazione di conformità deve essere resa sulla base del modello ministeriale, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati.	Art. 7 comma 1 Allegato I
La mancata osservazione agli obblighi di cui sopra comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.	Art. 15 comma 1 Art. 15 comma 2

## 12.4 - Manutenzione ordinaria

### - DECRETO MINISTERIALE N. 37/08

Sono considerati gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore.	Art. 2 comma 1 lettera d)
Per questi interventi non è obbligatorio rivolgersi ad un'impresa abilitata, non è obbligatorio produrre alcun progetto né rilasciare l'attestazione di collaudo e nemmeno produrre la dichiarazione di conformità.	Art. 10 comma 1

## 13 - IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI PERSONE O DI COSE PER MEZZO DI ASCENSORI, DI MONTACARICHI, DI SCALE MOBILI E SIMILI

L'installazione di impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili è soggetta alle direttive europee (tra le quali la direttiva ascensori, la compatibilità elettromagnetica etc.) e da alcune prescrizioni del D.M. 37/08.

### 13.1 - Installazione, trasformazione e ampliamento

La realizzazione di tali impianti è soggetta alle seguenti disposizioni legislative:

#### - DECRETO MINISTERIALE N. 37/08

L'impresa installatrice, deve essere abilitata per la realizzazione di tali impianti.	Art. 3 comma 1 Art. 1 comma 2
---	----------------------------------

#### - D.P.R. 162/99 (DIRETTIVA ASCENSORI)

L'impresa installatrice deve operare in regime di garanzia di qualità o in caso contrario ha l'obbligo di far effettuare controlli sui propri prodotti singoli o sui modelli da parte di un organismo notificato.	Art. 6
L'impresa installatrice appone la marcatura CE e rilascia al committente la dichiarazione CE di conformità.	Art. 6
Esecuzione del collaudo dell'impianto da parte dell'impresa installatrice (se operante in regime di garanzia di qualità) o da parte di un organismo notificato.	Art. 6
Il proprietario dell'impianto comunica al comune competente per il territorio la messa in esercizio degli ascensori o montacarichi destinati ad un servizio privato.	Art. 12
Il proprietario dell'impianto è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica biennale da parte di enti verificatori (ARPA) o organismi di certificazione notificati.	Art. 13

### 13.2 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono soggetti alle seguenti disposizioni legislative:

**- DECRETO MINISTERIALE N. 37/08**

Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato (e pubblico) si applica il D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162 e le altre disposizioni specifiche.	Art. 10 comma 3 DPR 162/99 Art. 2 comma 1 lettera m)
--	---

**- D.P.R. 162/99 (DIRETTIVA ASCENSORI)**

Gli impianti di devono essere sottoposti a regolare manutenzione, affidata a persona o ditta munita di certificato di abilitazione (patentino).	Art. 15
---	---------

**14 - IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO**

Impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio

**- DECRETO MINISTERIALE N. 37/08**

Tale decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.	Art. 1 comma 1
---	----------------

**14.1 - Installazione, trasformazione, ampliamento dei seguenti impianti (di cui al comma 2 art. 5 )**

• Impianti di protezione antincendio se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi e, comunque, quando gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.	Art. 5 comma 2 lettera h)
--	------------------------------

La realizzazione di tali impianti comporta l'espletamento dei seguenti adempimenti:

Obbligo della stesura di un progetto redatto da un professionista iscritto negli albi professionali.	Art. 5 comma 1
Tale progetto è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto secondo i termini previsti.	Art. 5 comma 6 Art. 11
I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.	Art. 5 comma 3
I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto, i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione con particolare riguardo all'individuazione dei materiali da utilizzare e alle misure di prevenzione e sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio e in quelli con pericolo di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.	Art. 5 comma 4
Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti.	Art. 5 comma 5
Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione e di ampliamento degli impianti ad imprese abilitate.	Art. 8 comma 1 Art. 3 comma 1



Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati secondo la regola dell'arte.	Art. 7 comma 1
La dichiarazione di conformità deve essere resa sulla base del modello ministeriale, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto e relative varianti.	Art. 7 comma 1 Art. 5 comma 5 Allegato I
L'impresa installatrice ha l'obbligo di fornire al committente le istruzioni per l'uso e la manutenzione.	Art. 8 comma 2
In caso di lavori di rifacimento o nuove installazioni di impianti relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, deposita, (utilizzando la modulistica presente sul sito web del Comune di Trieste ) presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto delle opere realizzate.	Art. 11 comma 1
Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti connessi ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o di denuncia di inizio di attività (DIA), il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la DIA deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.	Art. 11 comma 2
Lo sportello unico inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto.	Art. 11 comma 3
La mancata osservazione agli obblighi di cui sopra comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.	Art. 15 comma 1 Art. 15 comma 2

**- D.P.R. n. 37/98 (NORME DI PREVENZIONE INCENDI)**

Gli enti e i privati responsabili delle attività soggette alle visite e controlli di prevenzione incendi di cui al DM 16/02/82 e s.m.i. sono tenuti a richiedere al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.	Art. 2
Rilascio, a cura del Comando, del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività.	Art. 3 comma 3

**14.2 - Installazione, trasformazione, ampliamento dei seguenti impianti (altri casi)**

<ul style="list-style-type: none"> <li>● Impianti di protezione antincendio se sono inseriti in un'attività <u>non</u> soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi e quando gli apparecchi di rilevamento sono in numero <u>inferiore</u> a 10.</li> </ul>	Art. 5 comma 2 lett. h)
--	----------------------------

La realizzazione di tali impianti comporta l'espletamento dei seguenti adempimenti:

Obbligo della stesura di un progetto.	Art. 5 comma 1
Tale progetto può essere redatto, in alternativa al professionista iscritto negli albi professionali, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.	Art. 5 comma 1

Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.	Art. 7 comma 2
Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione e di ampliamento degli impianti ad imprese abilitate.	Art. 8 comma 1 Art. 3 comma 1
Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati secondo la regola dell'arte.	Art. 7 comma 1
La dichiarazione di conformità deve essere resa sulla base del modello ministeriale, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto e relative varianti.	Art. 7 comma 1 Art. 5 comma 5 Allegato I
L'impresa installatrice ha l'obbligo di fornire al committente le istruzioni per l'uso e la manutenzione.	Art. 8 comma 2
In caso di lavori di rifacimento o nuove installazioni di impianti relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, deposita, (utilizzando la modulistica presente sul sito web del Comune di Trieste) presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto delle opere realizzate.	Art. 11 comma 1
Lo sportello unico inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto.	Art. 11 comma 3
La mancata osservazione agli obblighi di cui sopra comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.	Art. 15 comma 1 Art. 15 comma 2

### **14.3 - Manutenzione straordinaria**

Gli interventi di manutenzione straordinaria comportano l'espletamento dei seguenti adempimenti:

#### **-DECRETO MINISTERIALE N. 37/08**

Il committente è tenuto ad affidare i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate.	Art. 8 comma 1
Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati secondo la regola dell'arte.	Art. 7 comma 1
La dichiarazione di conformità deve essere resa sulla base del modello ministeriale, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati.	Art. 7 comma 1 Allegato I
La mancata osservazione agli obblighi di cui sopra comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.	Art. 15 comma 1 Art. 15 comma 2

**- D.P.R. n. 37/98 (NORME DI PREVENZIONE INCENDI)**

Gli enti e i privati responsabili delle attività soggette alle visite e controlli di prevenzione incendi di cui al D.M. 16/02/82 e s.m.i. sono tenuti a richiedere al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.	Art. 2
Per le attività soggette alle visite e controlli di prevenzione incendi, ai fini del rinnovo del CPI gli interessati presentano apposita domanda corredata da una dichiarazione del responsabile dell'attività che non è mutata la situazione riscontrata alla data del rilascio del CPI, e da una perizia giurata, comprovante l'efficienza dei dispositivi, nonché dei sistemi e degli impianti antincendio.	Art. 4

**14.4 - Manutenzione ordinaria**

**- DECRETO MINISTERIALE N. 37/08**

Sono considerati gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore.	Art. 2 comma 1 lettera d)
Per questi interventi non è obbligatorio rivolgersi ad un'impresa abilitata, non è obbligatorio produrre alcun progetto né rilasciare l'attestazione di collaudo e nemmeno produrre la dichiarazione di conformità.	Art. 10 comma 1

**-D.P.R. n. 37/98 (NORME DI PREVENZIONE INCENDI)**

Gli enti e i privati responsabili delle attività soggette alle visite e controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal Comando nel CPI.	Art. 5
Per le attività soggette alle visite e controlli di prevenzione incendi, ai fini del rinnovo del CPI gli interessati presentano apposita domanda corredata da una dichiarazione del responsabile dell'attività che non è mutata la situazione riscontrata alla data del rilascio del CPI, e da una perizia giurata, comprovante l'efficienza dei dispositivi, nonché dei sistemi e degli impianti antincendio.	Art. 4

**15 - IMPIANTI TELEFONICI (FONIA E DATI) COLLEGATI ALLA RETE PUBBLICA**

Tali impianti risultano soggetti all'applicazione della Legge 28 marzo 1991 n. 109 e Decreto Ministeriale 23 maggio 1992 n. 314.

Queste disposizioni legislative tuttavia non prevedono l'effettuazione di alcun atto autorizzativo da presentare preventivamente all'amministrazione comunale né il successivo deposito di dichiarazioni o certificati di conformità a fine lavori.

**16 - ILLUMINAZIONE ESTERNA, STRADALE E PUBBLICITARIA**

Le illuminazioni artificiali per esterni sono soggette esclusivamente alla Legge Regionale 18 giugno 2007 n. 15 e s.m.i. "Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento

luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici”.

Se gli impianti di illuminazione sono posti all'esterno di edifici e se gli stessi impianti sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici medesimi si applicano anche le prescrizioni del D.M. 37/08.	D.M. 37/08 Art. 1 comma 1 Art. 1 comma 2 lettera a) Art. 2 comma 1 lettera e)
---	--

Per tali incombenze si rimanda al capitolo 10 della presente guida.

### **16.1 - Nuove installazioni, modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione, integrazione, rifacimento, ampliamento dei seguenti impianti (di cui all'art. 5 comma 1, lettera c)**

#### **LEGGE REGIONALE N. 15/07 e s.m.i.**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 2.</li> </ul>	Art. 5 comma 1 lettera c)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impianti di illuminazione inseriti in ambiti di elevato pregio storico, culturale e architettonico. Tali ambiti sono delimitati dai Comuni competenti attraverso motivato provvedimento e sulla base cartografica dello strumento di zonizzazione urbanistica pro tempore vigente. Le aree delimitate, denominate Ambiti di Illuminazione Particolare (AIP), sono inserite anche all'interno del Piano di cui all'articolo 5 comma 1 lettera a), e non possono interessare più del 20 per cento dei punti luce totali presenti nel territorio comunale. In ogni caso i corpi luminosi utilizzati all'interno di tali ambiti devono essere di tipologia tale da ridurre sensibilmente la dispersione di luce verso l'alto mediante ottiche interne che consentano di ottimizzare il flusso emesso, ovvero rispettare almeno uno dei requisiti elencati al comma 2, lettere a), b), c) e d) o al comma 12, lettere a), b), c) e d) (rif. art. 8). Gli AIP possono essere collocati anche all'interno delle fasce di rispetto di cui all'articolo 7 a non meno di 3 chilometri di distanza dagli osservatori professionali e a non meno di 2 chilometri dagli osservatori non professionali.</li> </ul>	Art. 8 comma 4 lettera f bis)  L.R. 16/08 Art. 10 comma 2

La realizzazione di tali impianti comporta l'espletamento dei seguenti adempimenti:

Redazione del progetto illuminotecnico da parte di figure professionali previste per lo specifico settore.	Art. 6 comma 1
Tale progetto, sviluppato nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni delle norme tecniche vigenti del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) e dell'UNI (Ente Nazionale di Unificazione), deve essere accompagnato da una certificazione del progettista che attesti la rispondenza dell'impianto progettato ai requisiti della L.R. 15/07 e s.m.i.	Art. 6 comma 1
Tale progetto (unito alla certificazione del progettista) deve essere depositato, (prima dell'inizio dei lavori), presso i competenti uffici comunali per la necessaria autorizzazione.	Art. 5 comma 1 lettera c)
Tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, devono essere eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico secondo quanto indicato all'art. 8 comma 2.	Art. 8 comma 1

Al termine dei lavori l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato in ottemperanza al progetto illuminotecnico e alle norme di cui all'art. 8 della L.R. 15/07 e s.m.i., fatti salvi le documentazioni, le certificazioni ed i collaudi previsti dalla legislazione in materia.	Art. 6 comma 1  L.R. 16/08 Art. 10 comma 3
--	---

### Compiti delle Regioni, delle Province e dei Comuni

Si ritiene opportuno ricordare che la Legge Regionale 15/07 e s.m.i. impone alle Regioni alle Province e ai Comuni alcune incombenze che sommariamente di seguito si riportano:

La Regione incentiva l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti ... omissis ..	Art. 3 comma 1 lettera a)
La Regione vigila sulla corretta applicazione della presente legge da parte dei Comuni e delle Province per quanto di loro competenza ... omissis ...	Art. 3 comma 1 lettera b)
La Regione promuove corsi di aggiornamento tecnico e professionale ... omissis ...	Art. 3 comma 1 lettera c)
Le Province esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica negli impianti di illuminazione esterna ... omissis ...	Art. 4 comma 1 lettera a)
Le Province possono prescrivere eventuali caratteristiche ulteriori alle quali conformare le sorgenti luminose ... omissis ...	Art. 4 comma 1 lettera b)
Le Province individuano gli impianti di grande inquinamento luminoso e prevedono le priorità di bonifica ... omissis ...	Art. 4 comma 1 lettera c)
Le Province redigono un piano di adeguamento alla presente legge degli impianti di illuminazione di loro proprietà ... omissis ...	Art. 4 comma 1 lettera d)
I Comuni si dotano, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di piani dell'illuminazione che disciplinano le nuove installazioni in conformità alla presente legge, e alle disposizioni legislative attinenti il Piano energetico nazionale ... omissis ...	Art. 5 comma 1 lettera a) L.R. 16/08 Art. 10 comma 1
I Comuni adeguano i regolamenti edilizi alle disposizioni della presente legge.	Art. 5 comma 1 lettera b)
I Comuni sottopongono al regime dell'autorizzazione comunale gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, salvo quanto previsto dell'art. 6 comma 2;	Art. 5 comma 1 lettera c)
I Comuni provvedono, tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta di osservatori astronomici, a garantire il rispetto e l'applicazione della presente legge ... omissis ...	Art. 5 comma 1 lettera d)
I Comuni provvedono, entro cinque anni dalla individuazione delle priorità di cui all'art. 4 comma 1 lettera c), alla bonifica degli impianti e delle aree di grande inquinamento luminoso.	Art. 5 comma 1 lettera e) L.R. 16/08 Art. 10 comma 1
I Comuni provvedono, anche su richiesta degli osservatori astronomici o di associazioni che si occupano di inquinamento luminoso, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge ... omissis ...	Art. 5 comma 1 lettera f)
I Comuni provvedono a individuare gli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale e autostradale, in quanto responsabili di fenomeni di abbagliamento o distrazione per i veicoli in transito ... omissis ...;	Art. 5 comma 1 lettera g)
I Comuni applicano, ove previsto, le sanzioni amministrative ... omissis ...	Art. 5 comma 1 lettera h)

**16.2 - Nuove installazioni, modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione, integrazione, rifacimento, ampliamento dei seguenti impianti (di cui all'art. 6 comma 2) di modesta entità o temporanei**

<ul style="list-style-type: none"> <li>● Impianti con sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, quali gli impianti di illuminazione sotto tettoie, portici, sottopassi, gallerie, e strutture similari con effetto totalmente schermante verso l'alto.</li> </ul>	<p>Art. 6 comma 2 lettera a) Art. 8 comma 4 lettera a)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Impianti con sorgenti di luce facenti parte di installazione temporanea, cioè che vengano rimosse entro un mese dalla messa in opera, che vengano spente entro le ore 21 nel periodo di ora solare e entro le 22 nel periodo di ora legale.</li> </ul>	<p>Art. 6 comma 2 lettera a) Art. 8 comma 4 lettera b)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Impianti accesi per meno di 10 minuti da un sensore di presenza o movimento, dotati di proiettori ad alogeni, lampadine a fluorescenza compatte o altre sorgenti di immediata accensione.</li> </ul>	<p>Art. 6 comma 2 lettera a) Art. 8 comma 4 lettera c)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Impianti nei porti, gli aeroporti e le altre strutture non di competenza statale, limitatamente agli impianti e ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima e aerea.</li> </ul>	<p>Art. 6 comma 2 lettera a) Art. 8 comma 4 lettera d)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Impianti nelle strutture in cui vengono esercitate attività relative ai servizi sanitari, all'ospitalità alberghiera, all'ordine pubblico e all'amministrazione della giustizia.</li> </ul>	<p>Art. 6 comma 2 lettera a) Art. 8 comma 4 lettera e)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Impianti con emissione complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte non superiore ai 2250 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lumen cadauna, quali ad esempio lampade a fluorescenza compatta o sistemi di illuminazione a LED che rientrano nei suddetti limiti</li> </ul>	<p>Art. 6 comma 2 lettera a) Art. 8 comma 4 lettera f)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Impianti relativi al rifacimento, ampliamento e manutenzione ordinaria di impianti esistenti con un numero di sostegni inferiore a cinque.</li> </ul>	<p>Art. 6 comma 2 lettera b)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Impianti di private abitazioni di potenza complessiva non superiore a 500 W.</li> </ul>	<p>Art. 6 comma 2 lettera c)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Impianti per le insegne pubblicitarie di esercizio non dotate di illuminazione propria, come indicate all'art. 23 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., e al DPR 16/12/92 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e s.m.i., e quelle con superfici comunque non superiori a 6 mq., installate con flusso luminoso comunque diretto dall'alto verso il basso, realizzate come prescritto dall'art. 8 commi 2 e 3.</li> </ul>	<p>Art. 6 comma 2 lettera d)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Impianti per l'illuminazione esterna delle superfici vetrate aventi apparecchi di illuminazione in numero non superiore a tre per singola vetrina, installati con flusso luminoso comunque diretto dall'alto verso il basso, realizzati come prescritto dall'art. 8 commi 2 e 3.</li> </ul>	<p>Art. 6 comma 2 lettera e)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Impianti per le insegne a illuminazione propria, anche se costituite da tubi fluorescenti.</li> </ul>	<p>Art. 6 comma 2 lettera f)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Impianti temporanei per l'illuminazione di cantieri comunque realizzate come prescritto dall'art. 8 commi 2 e 3.</li> </ul>	<p>Art. 6 comma 2 lettera g)</p>

La realizzazione di tali impianti comporta l'espletamento dei seguenti adempimenti:

Tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, devono essere eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico secondo quanto indicato all'art. 8 comma 2.	Art. 8 comma 1
Al termine dei lavori l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità dell'impianto di illuminazione realizzato in ottemperanza alle norme di cui all'art. 8 della L.R. 15/07 e s.m.i., fatti salvi le documentazioni, le certificazioni ed i collaudi previsti dalla legislazione in materia.	Art. 6 comma 1 L.R. 16/08 Art. 10 comma 3

### **16.3 -Collocazione di insegne d'esercizio e/o sorgenti luminose in ottemperanza al codice della strada**

La realizzazione di interventi lungo le strade o in vista di esse riguardanti la collocazione di insegne d'esercizio, preinsegne, sorgenti luminose, impianti pubblicitari di servizio ecc., oltre alle eventuali incombenze imposte dalla L.R. 15/07 e s.m.i., comporta l'espletamento dei seguenti adempimenti legislativi:

#### **-D.P.R. 495/92 (NUOVO CODICE DELLA STRADA)**

Come allegato alla domanda per la collocazione di insegne d'esercizio e/o sorgenti luminose a scopi pubblicitari, è richiesto per questo ultimo caso una verifica illuminotecnica, redatta da professionista abilitato o in alternativa una dichiarazione da parte di un impiantista operante nel settore degli impianti elettrici e la cui ditta è regolarmente iscritta nel registro della CCIAA, dalla quale risulti che ciascuna delle sorgenti luminose da installare abbia un valore di luminanza non superiore a 150 cd/mq, o che, comunque, non provoca abbagliamento.	Art. 23 Art. 50
--	--------------------